



2021/0422(COD)

7.12.2022

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD))

Relatrice per parere: Caroline Roose

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Secondo UNEP e INTERPOL, i reati ambientali sono in aumento, sono la quarta tipologia di reati più diffusa al mondo e mettono a rischio l'ambiente, la biodiversità e il clima. Tali reati privano ogni anno i paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, e le popolazioni di miliardi di euro in entrate economiche, e minacciano i diritti umani.

L'attuale direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente mira in primo luogo al miglioramento della tutela ambientale mediante una legislazione penale armonizzata. Tuttavia, si sono riscontrate numerose carenze e lacune, tra cui una portata limitata, l'inadeguatezza delle sanzioni, importi esigui per le ammende; la mancanza di coordinamento e cooperazione tra Stati membri; la carenza di dati statistici, etc.

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione; il rafforzamento delle disposizioni relative alle sanzioni penali e la creazione di meccanismi per proteggere i difensori dell'ambiente. Tuttavia, la relatrice ritiene che siano necessari ulteriori cambiamenti per far fronte efficacemente ai reati ambientali.

In primo luogo, dovrebbe essere introdotta una dimensione esterna della direttiva, in modo da tenere conto del carattere transfrontaliero dei reati ambientali e del loro impatto sui paesi in via di sviluppo. L'Unione europea ha, per vari motivi, una responsabilità particolare nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali nei paesi in via di sviluppo. In alcuni casi, l'autore del reato è un cittadino europeo o una persona collegata all'UE; l'UE è un'area di importazione e di esportazione, un'area di transizione e un mercato importante, le catene del valore di alcuni settori economici sono interessate da queste attività illegali e le loro imprese principali hanno spesso sede nell'UE.

Alla luce di quanto precede, e dato che le violazioni dei diritti umani sono spesso connesse alla commissione di reati ambientali, la relatrice propone di modificare l'articolo 1 per mettere al centro della direttiva un approccio basato sui diritti umani.

La relatrice propone l'inclusione di definizioni generali e autonome dei reati ambientali. Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non ne esiste ancora una definizione armonizzata, né a livello mondiale, né a livello europeo e nazionale. Al contrario, il sistema attuale si basa su un elenco di atti di diritto derivato, che esclude ampi settori del diritto ambientale dell'UE. Pertanto, la penalizzazione di reati autonomi comporterebbe la responsabilità penale per i casi gravi di danno ambientale e conferirebbe diritti in favore della natura. È particolarmente importante contrastare la criminalità organizzata ambientale transnazionale che coinvolge, o che si verifica, nei paesi in via di sviluppo.

La relatrice è inoltre favorevole all'introduzione del reato di ecicidio, al fine di penalizzare i reati più gravi per l'ambiente. L'UE dovrebbe difendere la giurisdizione della Corte penale internazionale per gli atti criminali che corrispondono all'ecicidio. Parallelamente, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero assumere un ruolo guida in tale riconoscimento. L'introduzione del reato di ecicidio nell'ambito della presente direttiva è particolarmente importante per prevenire e perseguire i reati ambientali transnazionali più gravi che si verificano nei paesi in via di sviluppo. La definizione utilizzata è quella pubblicata a giugno 2021, sviluppata dal gruppo di

esperti indipendenti per la definizione giuridica di ecocidio, un gruppo internazionale di avvocati penalisti e ambientalisti e studiosi del diritto. Si tratta dell'opera di definizione più ampia e recente disponibile al momento.

La relatrice propone inoltre di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva, in particolare per quanto riguarda la criminalità nel settore della pesca, nonché lo sfruttamento e il commercio illegali di minerali. Anche le violazioni gravi dei futuri obblighi in materia di dovere di diligenza sostenibile delle imprese e della direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità dovrebbero essere considerate come reati.

Esiste un numero significativo di reati ambientali collegati al commercio legale e alle imprese, e alcune imprese scelgono di avere sede in luoghi con una scarsa regolamentazione ambientale, come nel caso di molti paesi in via di sviluppo. La relatrice ritiene pertanto che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di determinare la propria giurisdizione per i reati commessi a favore di una persona giuridica stabilita sul loro territorio.

Per rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, è introdotto un nuovo articolo, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 17. Si stima che ogni anno siano sottratti, con gravi perdite economiche, miliardi di euro di entrate e tasse a paesi in via di sviluppo. Pertanto, è necessario intensificare la cooperazione allo sviluppo aumentando il sostegno finanziario e tecnico per contrastare i reati ambientali nei paesi in via di sviluppo.

Per contrastare efficacemente i reati ambientali, la relatrice propone di introdurre nuove disposizioni per valutare i danni causati all'ambiente e le relative circostanze aggravanti, ad esempio, con riguardo alle violazioni dei diritti umani, nei confronti dei gruppi vulnerabili e dei sistemi dello Stato di diritto. Dovrebbero essere altresì introdotte nuove sanzioni, in particolare per rimborsare i danni causati all'ambiente, così come per aumentarne i limiti massimi rendendole maggiormente dissuasive. Infine, ma altrettanto importante, devono essere migliorate la raccolta dei dati e le statistiche.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) A norma dell'articolo 208 del TFUE, l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di

sviluppo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del TUE, nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione deve affermare e promuove i suoi valori e contribuisce alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce i diritti fondamentali derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e afferma che essa non deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale e dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione e tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 1 quinques (nuovo)

(1 quinquies) Il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile è stato riconosciuto come un diritto umano dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella recente risoluzione del 26 luglio 2022 (A/RES/76/300), in cui si afferma che la promozione di tale diritto umano richiede la piena attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente, nel rispetto dei principi del diritto ambientale internazionale, e si invitano le organizzazioni internazionali, gli Stati, le imprese e gli altri portatori di interessi coinvolti ad adottare politiche, a migliorare la cooperazione internazionale, a rafforzare lo sviluppo di capacità e a condividere le buone prassi per aumentare gli sforzi volti a garantire un ambiente pulito, sano e sostenibile per tutti.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentano una minaccia per l'ambiente *ed* esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace.

Emendamento

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, ***Nell'arco di pochi decenni, la criminalità ambientale è diventata il quarto maggior settore criminale al mondo, con una crescita da due a tre volte più rapida rispetto all'economia mondiale e rappresenta il doppio dell'aiuto pubblico mondiale allo sviluppo (APS), al momento tale attività criminale è lucrativa quanto il traffico di sostanze stupefacenti. Tali reati*** rappresentano una minaccia per l'ambiente

e ai diritti fondamentali, provocano danni agli habitat e la perdita di biodiversità, amplificano i cambiamenti climatici, minacciano i mezzi di sussistenza sostenibili delle popolazioni vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, e creano rischi per la salute pubblica; esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace. La criminalità ambientale può anche interessare o avere luogo in paesi in via di sviluppo in cui sono state individuate carenze in materia di Stato di diritto ambientale, come una mancanza di un quadro giuridico e di strutture di governance adeguati, così come carenze nelle informazioni, nell'attuazione e nell'applicazione. L'Unione ha una particolare responsabilità nel prevenire e contrastare i reati ambientali nei paesi in via di sviluppo nei casi in cui l'azione può essere collegata all'Unione. Tali reati non sono compatibili con la politica e gli obiettivi di sviluppo dell'Unione, né con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative.

Emendamento

(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative **e aumentano la deterrenza.**

²⁰ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

²⁰ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non esiste ancora una definizione armonizzata e accettata di reati ambientali, né a livello mondiale, né a livello unionale o nazionale. La presente direttiva intende fornire un quadro generale attraverso la definizione di fattispecie autonome di reati ambientali, in aggiunta alla serie comune di specifici reati ambientali definiti a livello di Unione.

Motivazione

Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non esiste ancora una definizione armonizzata di tali reati, né a livello mondiale, né a livello dell'Unione e nazionale. Nella proposta della Commissione manca una definizione generale di reato ambientale; ciò costituisce uno dei maggiori ostacoli alla lotta contro tali reati. L'obiettivo del presente emendamento è fornire una definizione di reati autonomi in materia ambientale per risolvere le carenze legate all'approccio settoriale della Commissione e prevenire qualsiasi comportamento che possa comportare un rischio immediato di danni sostanziali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela

(6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela

dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/2009²¹ e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo²² e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030²³, **alcuni illeciti intenzionali contemplati** dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008²⁴ dovrebbero essere **considerati** reati.

²¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

²⁴ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e

dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/2009²¹ e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo²² e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, **tutte le azioni ritenute gravi violazioni** dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/24, dovrebbero essere **considerate** reati.

²¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

²⁴ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e

(CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Negli ultimi anni l'Unione ha assunto un ruolo di primo piano nell'assicurare che le catene di approvvigionamento dei minerali internazionali siano trasparenti e responsabili. L'adozione nel 2017 del regolamento (UE) n. 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} ha inviato un chiaro messaggio internazionale secondo cui le imprese dovrebbero valutare i rischi nelle loro catene di approvvigionamento e adottare le misure necessarie per attenuarli. Tale regolamento si concentra attualmente sui rischi di finanziamento dei conflitti, sui gravi abusi dei diritti umani e sui gravi reati economici. Si basa sulla guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, che sottolinea la necessità che le imprese individuino e riducano i rischi nelle proprie catene di approvvigionamento, al fine di sostenere i diritti umani nei paesi produttori e promuovere l'inclusione dei minatori legali su piccola scala che utilizzano metodi tradizionali.

^{1bis} Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro,

originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.

Emendamento

(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro ***o di un paese in via di sviluppo***, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) I reati ambientali possono essere commessi da una serie di attori statali o non statali quali individui, piccoli gruppi, società, funzionari pubblici, reti della criminalità organizzata, e spesso in combinazione tra loro. Le imprese transnazionali possono commettere tali reati a causa, tra l'altro, dello sfruttamento e dei danni all'ambiente di cui sono causa per generare maggiori profitti o ridurre i loro costi, in particolare

nei paesi in via di sviluppo in cui i quadri giuridici e istituzionali sono generalmente più deboli. Per quanto riguarda le multinazionali, la colpa può anche essere di altri attori e la responsabilità dovrebbe pertanto essere condivisa e accompagnata da pene adeguate;

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. **A tale riguardo**, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. **In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di** corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del

Emendamento

(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. **Data la rilevanza della criminalità ambientale delle imprese, è necessario migliorare la trasparenza nelle catene di approvvigionamento e di valore delle imprese. La trasparenza sulla titolarità effettiva delle imprese, in particolare, è fondamentale per perseguire i reati ambientali, ad esempio nell'ambito della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, o del traffico illegale di specie selvatiche. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero parallelamente garantire la piena attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}.** Desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o

rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri.

sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche, ***potenzialmente mediante*** corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri ***o, in particolare nei paesi in via di sviluppo, promuovere la repressione dei difensori dell'ambiente che si oppongono ai reati ambientali.***

1bis ***Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).***

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di

Emendamento

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di

ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

ripristinare l'ambiente, ***il risarcimento per i danni causati***, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. ***Le sanzioni intese a garantire che i reati non si ripetano sono molto importanti. Dovrebbero inoltre essere previsti mezzi di ricorso efficaci, tra cui misure di riparazione, di mitigazione e di adattamento, nonché ingiunzioni.*** Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Affinché le sanzioni siano efficaci, è altresì necessario introdurre nella presente direttiva l'approccio della giustizia riparativa ambientale, richiesto da tempo dalla società civile e dalle organizzazioni specializzate. Il modello riparativo ha un approccio preventivo, volto a riparare i danni causati e a creare la consapevolezza ambientale necessaria a evitarli in futuro. È possibile farlo attraverso, fra le altre cose, i fondi per il recupero ambientale, i progetti sociali ambientali o i lavori socialmente utili a favore dell'ambiente. La giustizia riparativa ambientale mira inoltre a consentire la partecipazione delle vittime al processo, alla determinazione delle sanzioni e alla futura gestione ambientale delle imprese sanzionate.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) **Se il diritto nazionale lo prevede**, anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguire gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche.

Emendamento

(15) Anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. **Al pari delle persone fisiche, le persone giuridiche che siano autori, istigatori o complici di reati, dovrebbero essere ritenute responsabili e sottoposte a procedimento penale.** Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguire gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Considerando 16**

Testo della Commissione

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la

Emendamento

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la

criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi.

criminalità *e spesso alimenta la criminalità organizzata*, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi. *Infine, anche la gravità dell'impatto sui diritti umani, la vulnerabilità delle vittime e il fatto gli eventuali abusi delle debolezze giuridiche e istituzionali esistenti nei paesi in via di sviluppo, così come la grave violazione degli obblighi di dovuta diligenza dovrebbero essere considerati circostanze aggravanti.*

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Benché il riconoscimento del reato di ecicidio sia attualmente in discussione in vari parlamenti nazionali in tutto il mondo, l'Unione dovrebbe cogliere questa opportunità per restare leader mondiale nell'ambito della legislazione a tutela dell'ambiente e per garantire una definizione armonizzata e limiti massimi per le sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre il reato di ecicidio, che dovrebbe essere considerato un illecito penale ai fini della presente direttiva ed è definito come gli atti illeciti o deliberati commessi sapendo che esiste una probabilità sostanziale di arrecare danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente. Tale reato specifico consentirebbe di identificare i danni più gravi all'ambiente e di prevedere, in tal modo, una graduazione delle sanzioni secondo la gravità del danno inflitto all'ambiente.

Motivazione

In diverse occasioni il Parlamento europeo ha chiesto l'introduzione dell'ecicidio come reato per salvaguardare i diritti umani e la democrazia, la biodiversità, i difensori del clima e

dell'ambiente. La definizione utilizzata è quella pubblicata a giugno 2021, sviluppata dal gruppo di esperti indipendenti per la definizione giuridica di ecocidio, un gruppo internazionale di avvocati penalisti e ambientalisti e studiosi del diritto. Si tratta dell'opera di definizione più ampia e recente disponibile al momento.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. ***Per le indagini, l'azione penale, il processo e la sentenza del reato di ecocidio non dovrebbe essere previsto un termine di prescrizione.***

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.

Emendamento

(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative ***efficaci, proporzionate e dissuasive*** e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori degli illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali illeciti.

Emendamento

(23) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori degli illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, ***anche riguardo ad azioni compiute in paesi in via di sviluppo***, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali illeciti. ***Gli Stati membri dovrebbero pertanto estendere la loro giurisdizione qualora un reato crei un rischio per l'ambiente nel loro territorio, qualora il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul loro territorio, qualora sia commesso contro i loro residenti, o qualora sia commesso in paesi terzi da un cittadino dell'Unione o da una persona giuridica stabilita nell'Unione.***

Emendamento 21

**Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) I difensori dell'ambiente che proteggono direttamente gli ecosistemi sono spesso anche esposti in prima linea alle conseguenze della criminalità ambientale in tutto il mondo, anche nell'Unione. Essi possono essere direttamente minacciati, intimiditi, perseguitati, molestati o persino assassinati dagli autori dei reati e dovrebbero quindi beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace. L'istituzione di un relatore speciale indipendente sui difensori dei diritti ambientali ai sensi della convenzione di Aarhus e, di conseguenza, l'adozione di misure di protezione, costituiscono anch'esse un modo per combattere meglio

la criminalità ambientale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) *Nella sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni a norma del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile^{1bis}, il Parlamento europeo ha osservato che anche i difensori dell'ambiente possono essere oggetto di azioni legali e minacce abusive e dovrebbero essere protetti da tali pratiche abusive, note anche come azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica.*

^{1bis} *GU C 205 del 20.5.2022, pag. 2.*

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

(26 bis) *La natura può essere considerata la vittima del danno causato da reati ambientali. Alcuni paesi hanno già conferito personalità giuridica agli ecosistemi anche a livello costituzionale (come in Ecuador o Bolivia). In Colombia la Corte costituzionale ha concesso tali diritti nella sentenza Atrato River T-622-16. Il Canada e la Nuova Zelanda sono due altri paesi in cui la natura ha ottenuto personalità giuridica. Nell'Unione alcuni Stati membri sono in fase di riforma costituzionale per integrare i diritti della natura al più alto livello. La Spagna, ad*

esempio, ha riconosciuto la personalità giuridica della laguna del Mar Menor e del suo bacino con la recente legge 19/2022 del 30 settembre 2022. L'Unione potrebbe tenere conto dei quadri giuridici esistenti nei paesi in via di sviluppo e negli Stati membri nonché dei processi di riforma in corso all'interno dell'Unione e fornire una legislazione solida che integri una visione a lungo termine tenendo conto dei futuri sviluppi giuridici iniziati nell'Unione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) In considerazione del suo impatto globale e della sua natura transfrontaliera e in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 17, la cooperazione con i paesi terzi e, in particolare, con i paesi in via di sviluppo dovrebbe essere intensificata, in particolare adottando e sostenendo misure e meccanismi efficaci per rafforzare il coordinamento e la cooperazione transfrontaliera al fine di combattere la criminalità ambientale transnazionale. Si stima che ogni anno siano sottratti, con gravi perdite economiche, miliardi di euro di entrate e tasse a paesi in via di sviluppo. Gli Stati membri dovrebbero cercare di intensificare la cooperazione allo sviluppo aumentando il sostegno finanziario e tecnico per contrastare i reati ambientali nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 31 ter (nuovo)

(31 ter) L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero attribuire alla lotta contro la criminalità ambientale una priorità politica strategica nella cooperazione giudiziaria internazionale e in seno alle istituzioni nonché nella Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare promuovendo la conformità agli accordi ambientali multilaterali tramite l'adozione di sanzioni penali e lo scambio di migliori prassi e di dati sulla criminalità ambientale. Tale approccio internazionale nei confronti della criminalità ambientale dovrebbe anche includere l'ampliamento della giurisdizione della Corte penale internazionale al reato di ecocidio e l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero avere un ruolo e una responsabilità essenziali a tale riguardo.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 32

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. ***Vi sono notevoli lacune di conoscenze a livello internazionale e dell'Unione. I dati rimangono limitati e mancano statistiche sui reati ambientali, sul loro impatto sulle comunità locali, sui***

periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

trasgressori e sulle sanzioni comminate. I dati relativi al numero di casi transnazionali di reati ambientali disaggregati per paese in cui è stato commesso il reato ambientale, valore dei proventi sequestrati, congelati o confiscati, le informazioni sul fatto che il reato ambientale costituisca un reato presupposto per un reato di riciclaggio di denaro, il numero e le caratteristiche delle vittime o dei gruppi di vittime, comprese le comunità locali interessate, sono dati importanti, che consentiranno di elaborare politiche e strategie migliori per prevenire e combattere tali reati nei paesi in via di sviluppo. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali, ***in particolare specificando le sanzioni comminate agli autori dei reati.*** La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni ***al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente.***

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni ***ambientali per proteggere l'ambiente, prevenire e combattere la criminalità ambientale in modo più efficace e prevenire in tal modo le violazioni e gli abusi dei diritti umani derivanti da reati ambientali.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 2

Testo della Commissione

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "illecito": azione che viola:
- a) la legislazione dell'Unione che, indipendentemente dalla sua base giuridica, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; oppure
 - b) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a).

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

Emendamento

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "illecito": azione che viola:
- a) la legislazione dell'Unione che, indipendentemente dalla sua base giuridica, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; oppure
 - b) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a).

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro ***o di un paese terzo laddove l'azione sia compiuta da un cittadino dell'Unione o da una persona giuridica stabilita nell'Unione***, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione.

(1 bis) "ambiente": la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio extra-atmosferico, compresa l'integrità di tutti gli elementi biotici e abiotici di un ecosistema, delle loro funzioni, dei loro servizi e delle loro interazioni reciproche, nonché dei confini planetari;

(1 ter) "danno grave": danno che comporta alterazioni negative molto gravi, perturbazioni o danneggiamenti a qualsiasi elemento dell'ambiente, comprese le ripercussioni gravi sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

(1 quater) "danno diffuso": danno che si estende oltre un'area geografica limitata, attraversa le frontiere degli Stati o è subito da un intero ecosistema o da un'intera specie o da un gran numero di esseri umani;

(1 quinquies) "danno a lungo termine": danno irreversibile o a cui non si può porre rimedio mediante ripristino naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

(1 sexies) "deliberato": con indifferenza imprudente verso danni che sarebbero chiaramente eccessivi rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

(1 septies) "limiti del pianeta": i nove sistemi di sostegno della vita del pianeta identificati nell'ambito del quadro dei limiti del pianeta: i cambiamenti climatici, l'integrità della biosfera (compresa la diversità funzionale e genetica), i cambiamenti di destinazione dei terreni, l'uso di acqua dolce, i flussi biogeochimici (azoto e fosforo), l'acidificazione degli oceani, l'inquinamento atmosferico da aerosol, la riduzione dell'ozono stratosferico e le nuove entità;

(2) "habitat all'interno di un sito protetto": habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio³¹;

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, **ad eccezione degli** Stati o **delle** istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e **delle** organizzazioni internazionali pubbliche;

(4) "pubblico interessato": le persone

(2) "habitat all'interno di un sito protetto": habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio³¹;

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, **compresi gli** Stati o **le** istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e **le** organizzazioni internazionali pubbliche;

(4) "pubblico interessato": le persone o

che sono o potrebbero essere colpite dai reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse;

(5) "vittima": *ha il significato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*³².

³⁰ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

³¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

i gruppi di persone, comprese le comunità locali, che sono o potrebbero essere colpite dai reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente *e dei diritti umani* e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse;

(5) "vittima":

i) le persone fisiche, comprese le generazioni future, le quali, individualmente o collettivamente, hanno subito o rischiano di subire danni, tra cui danni fisici, mentali o emotivi, perdite economiche, perdita di cultura, di tradizioni, di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, o lesioni o abusi sostanziali dei loro diritti umani a causa di reati ambientali;

ii) i familiari di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato ambientale, che hanno subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

iii) le persone giuridiche che hanno subito o che rischiano di subire perdite, comprese le perdite economiche;

³⁰ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

³¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

³²*Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).*

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 3

Testo della Commissione

Articolo 3 Reati

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
- b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni

Emendamento

Articolo 3 Reati

-1. Gli Stati membri garantiscono che l'esposizione, intenzionale o almeno per grave negligenza, dell'ambiente, direttamente o indirettamente, a un rischio immediato di danni rilevanti costituisca reato.

-1 bis. Gli Stati membri si adoperano affinché l'azione che provoca consapevolmente danni rilevanti all'ambiente costituisca reato.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente ***o per grave negligenza***, costituiscano reato:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone ***fisiche, a gruppi di persone, a comunità, perdite economiche (anche alle persone giuridiche)*** o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
- b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni

rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora;

c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

i) l'attività è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³³; oppure

ii) l'attività è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure

iii) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴; oppure

iv) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵; oppure

v) l'attività rientra nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶; oppure

vi) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷;

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

d) la realizzazione di progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ senza autorizzazione o valutazione del loro impatto ambientale, che provochi o possa

rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, **alla biodiversità, agli ecosistemi e alle loro funzioni**, alla fauna o alla flora;

c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato, ***l'esportazione dal mercato dell'Unione*** o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

i) l'attività è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³³; oppure

ii) l'attività è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure

iii) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴; oppure

iv) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵; oppure

v) l'attività rientra nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶; oppure

vi) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷;

vi bis) l'attività non è conforme alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{37 bis},

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

d) la realizzazione di progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ senza autorizzazione o valutazione del loro impatto ambientale, che provochi o possa

provocare danni rilevanti ai fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE;

e) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e concerne quantità non trascurabili;

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

f) la spedizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, se effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

g) il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹, senza rispettare i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;

h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² **relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali**, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva; questa disposizione non si applica ai singoli casi in cui lo

provocare danni rilevanti ai fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE;

e) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e concerne quantità non trascurabili;

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

f) la spedizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, se effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

g) il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹, senza rispettare i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;

h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva, **o l'inquinamento, quale definito all'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{42 bis}**; questa

scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua;

i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio⁴⁶, della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio⁴⁷ o della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio⁴⁸ e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

disposizione non si applica ai singoli casi in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua *e dell'ambiente marino*, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua;

i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio⁴⁶, della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio⁴⁷ o della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio⁴⁸ e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

k) l'estrazione *o la contaminazione* di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

k bis) l'appiccamento e la diffusione di incendi che provocano o possono provocare danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora, o possono danneggiare

seriamente l'equilibrio degli ecosistemi o dell'ambiente o provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o altre violazioni dei diritti umani, compreso lo sfollamento di popolazioni e di animali;

- l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁴⁹ e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;
- m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio⁵¹, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;
- n) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵², salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile; [se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento]
- o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di

- l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁴⁹ e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;
- m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio⁵¹, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;
- n) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵², salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile; [se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento]
- o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di

un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, se il deterioramento è significativo;

p) l'introduzione o la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale se:

i) l'azione viola le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³;

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

q) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze;

r) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di gas fluorurati a effetto serra, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas.

un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, se il deterioramento è significativo;

p) l'introduzione o la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale se:

i) l'azione viola le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³;

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

q) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze;

r) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di gas fluorurati a effetto serra, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas;

r bis) infrazioni gravi secondo la definizione di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

r ter) l'estrazione, lo sfruttamento, l'esplorazione, l'uso, la trasformazione, il trasporto, il commercio o lo stoccaggio di risorse minerarie, in violazione del diritto

nazionale o internazionale;

r quater) gravi violazioni degli obblighi di dovuta diligenza di cui alla direttiva (UE) xxx/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità]^{55 bis} e inosservanza delle decisioni delle autorità competenti in materia;

r quinquies) gravi violazioni della direttiva (UE) xxx/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità]^{55 ter}.

2. ***Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r) costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza.***

3. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

a) le condizioni originarie dell'ambiente colpito;

b) la durata del danno (lunga, media o breve);

c) la gravità del danno;

d) la diffusione del danno;

e) la reversibilità del danno.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante ***o grave*** ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

a) le condizioni originarie dell'ambiente colpito;

a bis) lo stato di conservazione delle specie interessate dal danno;

b) la durata del danno (lunga, media o breve);

b bis) il carattere latente del danno;

c) la gravità del danno ***all'ambiente***;

d) la diffusione del danno;

d bis) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio^{55 quater};

e) la reversibilità del danno;

e bis) il numero di persone e comunità locali che hanno subito lesioni o sono esposte a pericoli, o lo sono state in passato, o che hanno subito violazioni dei diritti umani, nonché la gravità di tali violazioni dei diritti umani associate ai danni ambientali causati dal reato;

e ter) le ripercussioni finanziarie dei danni causati;

e quater) i benefici finanziari ottenuti dall'autore del reato ambientale;

e quinquies) la violazione grave o la violazione colposa degli obblighi di dovuta diligenza;

e sexies) la gravità dell'impatto sui diritti umani di una persona o di più persone, comprese le comunità locali;

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi:

a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;

b) in quale misura sono superati i valori, parametri o limiti stabiliti in atti giuridici o in un'autorizzazione rilasciata per l'attività;

c) se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se la quantità è trascurabile o meno ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi:

a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;

b) in quale misura sono superati i valori, parametri o limiti stabiliti in atti giuridici o in un'autorizzazione rilasciata per l'attività;

c) se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se la quantità è trascurabile o meno ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al

paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

- a) il numero di elementi oggetto del reato;
- b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio;
- c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;
- d) il costo di ripristino dei danni ambientali.

³³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

³⁴ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

³⁵ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

³⁶ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e

paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

- a) il numero di elementi oggetto del reato;
- b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio;
- c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;
- d) il costo di ripristino dei danni ambientali.

³³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

³⁴ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

³⁵ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

³⁶ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

³⁷ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

³⁸ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

³⁹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

⁴¹ Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

⁴² Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

³⁷ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

^{37 bis} ***Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).***

³⁸ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

³⁹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

⁴¹ Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

⁴² Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

42 bis Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁴³ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

⁴³ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

⁴⁴ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁴⁴ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁴⁵ Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

⁴⁵ Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

⁴⁶ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

⁴⁶ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

⁴⁷ Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).

⁴⁷ Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).

⁴⁸ Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle

⁴⁸ Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle

sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

⁴⁹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁵⁰ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁵¹ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

⁵² Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

⁵³ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

⁵⁵ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

⁴⁹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁵⁰ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁵¹ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

⁵² Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

⁵³ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

⁵⁵ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

^{55 bis} Direttiva (UE) xxx/xxx del ... del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L ..., ..., pag. ...).

55^{ter} Direttiva (UE) xxx/xxx del ... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (GU L ..., ..., pag. ...).

55^{quater} Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Ecocidio

Gli Stati membri introducono nel loro diritto nazionale il reato di ecocidio, che è considerato un grave illecito penale ai fini della presente direttiva ed è definito come gli atti illeciti o deliberati commessi sapendo che esiste una probabilità sostanziale di arrecare danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, concorso e

Istigazione, favoreggiamento, concorso e

tentativo

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, **paragrafo 1**.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, **paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m), e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r)**, qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

Emendamento 32

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui **all'articolo 3** siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.

Emendamento 34

tentativo

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, **paragrafi -1, -1 bis e 1 o all'articolo 3 bis**.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, **paragrafi -1, -1 bis e 1 o all'articolo 3 bis** qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3, **3 bis** e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui **agli articoli 3 e 3 bis** siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone **o a gruppi di persone o altre gravi violazioni dei diritti umani**.

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che comprendono:

- a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;
- b) sanzioni pecuniarie;
- c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;
- e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;
- f) divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;
- g) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono altresì

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3, **3 bis** e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che comprendono:

- a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;
- b) sanzioni pecuniarie **proporzionate al danno arrecato dal reato**;
- c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni **e licenze**;
- d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;
- e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;
- e bis) il divieto di svolgere le attività che hanno portato alla commissione del reato;**
- f) divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;
- g) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono altresì

affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo **delle catene di approvvigionamento** da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3, **3 bis** e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3, **3 bis** e 4.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 7

Testo della Commissione

Articolo 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano:

Emendamento

Articolo 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano:

- a) sanzioni pecuniarie penali e non penali;
- b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;
- c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- f) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;
- g) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- h) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- i) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;
- j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;
- k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

- a) sanzioni pecuniarie penali e non penali;
- b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo **e di risarcire il danno causato**;
- c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni e **licenze**;
- e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- f) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;
- g) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- h) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- i) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;
- j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme **e degli obblighi** ambientali **e in materia di diritti umani**;
- k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate;

k bis) lavori socialmente utili a favore dell'ambiente;

k ter) contributi finanziari alle organizzazioni che difendono l'ambiente o i diritti umani, soprattutto nei paesi in via di sviluppo;

k quater) il presentare scuse e chiedere perdono alle vittime colpite;

k quinquies) l'assegnazione di azioni o di capitale sociale alle vittime nei paesi in

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, **paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r)**, siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i profitti illeciti generati dal reato e il fatturato annuo della persona giuridica siano presi in considerazione nel decidere il livello adeguato di una sanzione pecuniaria ai sensi del paragrafo 1.

via di sviluppo.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, **paragrafi -1, -1 bis** e 1 siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 15 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i profitti illeciti generati dal reato e il fatturato annuo della persona giuridica siano presi in considerazione nel decidere il livello adeguato di una sanzione pecuniaria ai sensi del paragrafo 1.

6 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 bis siano punibili con sanzioni pecuniarie, a carico della persona giuridica che ha commesso i reati ambientali, di importo minimo compreso tra il 15 % e il 30 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente la decisione e al massimo corrispondente al ripristino totale del danno all'ambiente e al risarcimento dei danni alle persone fisiche e giuridiche colpite.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 8

Testo della Commissione

Articolo 8

Circostanze aggravanti

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona;

Emendamento

Articolo 8

Circostanze aggravanti

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona ***o a gruppi di persone***;

a bis) il reato ha provocato gravi ripercussioni sui diritti umani della popolazione o delle comunità locali di un paese in via di sviluppo in cui si sono verificati danni ambientali o perdite economiche sostanziali o perdite in termini di cultura e tradizione di tale popolazione o comunità locali;

a ter) il reato ha colpito o potrebbe colpire gruppi vulnerabili quali bambini, giovani, donne, persone con disabilità, anziani o comunità indigene;

a quater) il reato ha causato o causerà danni gravi alle generazioni future;

a quinquies) il reato è stato commesso approfittando delle carenze esistenti nei sistemi di Stato di diritto e di governance dei paesi in via di sviluppo e, in particolare, mediando corruzione, intimidazione o violenza;

a sexies) il reato è stato commesso in grave violazione dei sistemi di dovuta diligenza esistenti o attraverso l'inosservanza delle pertinenti decisioni delle autorità competenti;

b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;

e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

f) l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale;

g) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;

h) la condotta dell'autore del reato comporta una responsabilità per i danni ambientali, ma l'autore non rispetta l'obbligo di adottare misure di riparazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE⁵⁷;

i) l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla legge alle autorità di ispezione e ad altre autorità di contrasto;

j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, o minaccia o interferisce con i testimoni o i denunciati.

b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

b bis) il reato ha danneggiato una zona legalmente protetta in un paese terzo;

c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti ***o una grave violazione della direttiva (UE) xxx/xxx [direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità];***

e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

e bis) l'autore del reato ha un ruolo politico o svolge funzioni pubbliche di primo piano;

f) l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale;

f bis) il reato è stato commesso insieme ad altri reati;

g) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;

h) la condotta dell'autore del reato comporta una responsabilità per i danni ambientali, ma l'autore non rispetta l'obbligo di adottare misure di riparazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE⁵⁷;

i) l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla legge alle autorità di ispezione e ad altre autorità di contrasto;

j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, o minaccia o interferisce con i testimoni o i denunciati;

j bis) il reato ha causato lesioni gravi o il decesso di difensori dei diritti umani o dell'ambiente, giornalisti, membri di ONG o persone che hanno denunciato reati o comporta la coercizione o l'attacco di tali persone.

⁵⁷ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

⁵⁷ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente;

Emendamento

a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente ***e/o offre un risarcimento equo alle vittime;***

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'autore del reato ammette la propria colpevolezza e paga un risarcimento sufficiente per far fronte ai danni causati all'ambiente e risarcire equamente le vittime;

Motivazione

È importante consentire la riduzione della pena se l'autore del reato ammette la propria colpevolezza, al fine di ridurre i tempi delle indagini e il costo delle procedure nonché di concludere il processo quanto prima, garantendo così una giustizia rapida alle vittime ed evitando ulteriore sofferenza. La riduzione della pena dovrebbe essere condizionata a un adeguato risarcimento per le vittime e l'ambiente.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i beni confiscati siano integrati in fondi sociali destinati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale nelle comunità locali e negli ambienti colpiti, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Motivazione

Come già avviene in alcuni Stati per i beni sequestrati alla criminalità connessa alla droga, i profitti e gli strumenti della criminalità ambientale possono essere collegati al recupero di spazi naturali o al miglioramento delle azioni volte a perseguire tali reati, attraverso la creazione di fondi sociali o ambientali per i beni confiscati. Così facendo, inoltre, la lotta alla criminalità ambientale è proiettata verso la società in un modo più diretto e visibile.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la restituzione dei fondi o beni confiscati legati agli autori di reati ambientali nei paesi in via di sviluppo in cui il reato è stato commesso, garantendo che saranno utilizzati a fini appropriati, come il ripristino dei danni ambientali, il risarcimento delle vittime e delle comunità locali, il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione colpita o il rafforzamento dei sistemi dello Stato di diritto del paese in via di sviluppo interessato.

Motivazione

Molti reati ambientali commessi nei paesi in via di sviluppo sono collegati alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro. L'obiettivo 16.4 dell'agenda 2030 ha lo scopo di "potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati". La direttiva rappresenta un'opportunità per l'Unione di contribuire a realizzare questo obiettivo, consentendo la restituzione in tali paesi dei proventi dei reati ambientali commessi nei paesi in via di sviluppo, ma perseguiti e giudicati negli Stati membri, e garantendo che essi siano usati per scopi appropriati.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati ***dalla data in cui il reato ambientale o la violazione dei diritti umani sono stati resi noti o sono stati scoperti***, al fine di contrastare tali reati efficacemente, ***in particolare quando il reato ambientale è di natura transnazionale, è stato commesso in un paese in via di sviluppo e ha coinvolto la criminalità organizzata. Per le indagini, l'azione penale, il processo e la sentenza riguardo ai reati di cui all'articolo 3 bis non è previsto un termine di prescrizione.***

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il

termine di prescrizione dei reati di cui agli articoli 3 e 4 non decorra fino alla completa misurazione, con mezzi scientifici idonei, dell'estensione del danno inflitto all'ambiente.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore a dieci anni, ma non inferiore a quattro anni, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:

- a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;
- b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro o battente la sua bandiera;
- c) il danno si è verificato sul proprio territorio;
- d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, **3 bis** e 4 nei seguenti casi:

- a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;
- b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro o battente la sua bandiera;
- c) il danno si è verificato sul proprio territorio;
- d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale, **a prescindere dal fatto che il reato sia commesso in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo;**
- d bis) il reato è stato commesso a**

vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Uno Stato membro ***informa la Commissione in merito alla decisione di*** estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

- a) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;
- b) il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale;
- c) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.

Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio⁵⁹, la questione è deferita a Eurojust.

⁵⁹ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Emendamento

2. Uno Stato membro ***adotta le misure necessarie per*** estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, ***3 bis*** e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

- a) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;
- b) il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale;
- c) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente ***o per la biodiversità*** nel proprio territorio.

Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio⁵⁹, la questione è deferita a Eurojust.

⁵⁹ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

3 ter. Gli Stati membri introducono la giurisdizione universale dei propri tribunali per perseguire e giudicare un reato di cui all'articolo 3 bis, al fine di evitare l'esternalizzazione del danno ambientale, laddove non sia stato commesso nel proprio territorio, sia stato commesso da un cittadino di un paese terzo, nei confronti di una vittima di un paese terzo e senza che l'ambiente di tale Stato membro sia stato colpito o danneggiato.

Motivazione

I reati ambientali, molto spesso, hanno natura transfrontaliera. Per evitare l'esternalizzazione del danno ambientale, una persona fisica o giuridica dovrebbe poter essere perseguita per i reati commessi in un paese terzo, soprattutto in caso di ecocidio.

Emendamento 49

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma **dell'articolo 4** della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone **fisiche e giuridiche** che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

Emendamento 50

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone **fisiche e giuridiche** che segnalano i reati di cui agli

della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

Motivazione

È necessario proteggere sia le persone fisiche che le persone giuridiche che segnalano reati ambientali o collaborano alle indagini. Anche le organizzazioni della società civile (OSC), che sono spesso in prima linea nell'individuazione dei reati ambientali, devono essere protette.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte civile.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte civile ***o di accusa privata.***

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni siano considerate di pubblico interesse e messe a disposizione del pubblico interessato:

- a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo;***
- b) le informazioni che consentono ai***

membri del pubblico interessati di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale divulgazione delle informazioni potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.

Motivazione

È opportuno garantire un livello minimo di diritti al pubblico generale nella sua capacità di esercitare la rappresentazione della natura come vittima di un reato ambientale.

Emendamento 53

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali ***il miglioramento degli strumenti di contrasto preventivi***, campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

Emendamento 54

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono inoltre un'attuazione e un'applicazione efficaci degli obblighi nazionali e dell'Unione di dovuta diligenza in materia ambientale nelle catene di approvvigionamento delle loro persone fisiche e giuridiche che operano nei paesi in via di sviluppo, come stabilito nella direttiva (UE) xxx/xxx

[direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità].

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Il rafforzamento dei sistemi di ispezione amministrativa e l'uso di nuove tecnologie, come il ricorso all'osservazione della Terra, sono potenziati per prevenire e individuare i reati ambientali, in particolare quelli commessi nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che **prevengono**, accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva l'indipendenza della

Fatta salva l'indipendenza della

magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.

magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, **compresi esperti in materia ambientale**, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata, **soprattutto in caso di reati ambientali commessi nel quadro di organizzazioni criminali**, in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti. **Particolare attenzione è riservata a corsi di formazione specializzati sulle indagini e sul perseguimento dei reati ambientali transnazionali.**

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata, **criminalità informatica, criminalità finanziaria** o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Cooperazione tra gli Stati membri con gli organi, organismi e agenzie dell'Unione e con i paesi in via di sviluppo

1. Gli Stati membri assicurano un coordinamento e una cooperazione transfrontaliera efficaci con gli altri Stati membri e con l'Unione, compresi i suoi organi, organismi e agenzie specializzati, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), la Procura europea, l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

2. Gli Stati membri intensificano la cooperazione giudiziaria internazionale e, in particolare, la cooperazione con i paesi in via di sviluppo al fine di rafforzare i loro sistemi di Stato di diritto e di governance nell'ottica di attuare meccanismi efficaci per prevenire e combattere la criminalità ambientale.

3. La Commissione intraprende maggiori sforzi per migliorare la cooperazione internazionale e la cooperazione allo sviluppo e per sostenere i paesi in via di sviluppo, mettendo in atto misure efficaci volte a migliorare lo sviluppo di capacità, in particolare l'istituzione di programmi di assistenza tecnica, per consentire loro di migliorare i loro sistemi amministrativi, giudiziari e giuridici al fine di prevenire e combattere più efficacemente la criminalità ambientale.

Emendamento 60

**Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in questo ambito;

Emendamento

a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in questo ambito, **comprese la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata ambientale transnazionale, come pure la corruzione e il riciclaggio di denaro connessi a tali reati quando colpiscono i paesi in via di sviluppo;**

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro questo tipo di reato;

Emendamento

b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro questo tipo di reato, **nonché di altri soggetti, quali la società civile e il settore privato;**

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti;

Emendamento

c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti **e con altri soggetti, quali la società civile;**

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le risorse necessarie e le modalità di sostegno dei professionisti preposti

Emendamento

e) le risorse necessarie e **assegnate e** le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, **nonché il**

all'azione di contrasto;

modo in cui gli approcci multidisciplinari saranno integrati nei programmi di formazione;

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti;

Emendamento

f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti, *ivi compresi il valore di riferimento e gli indicatori utilizzati;*

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) l'assistenza alle vittime e la loro protezione nei paesi in via di sviluppo, in particolare le persone in situazioni di vulnerabilità, compresi i difensori dell'ambiente.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno gli elementi seguenti:

- a) il numero di reati ambientali segnalati;
- b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini;
- c) la durata media delle indagini

Emendamento

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno gli elementi seguenti:

- a) il numero di reati ambientali segnalati;
- b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini;
- c) la durata media *dei procedimenti*

penali sui reati ambientali;

- d) il numero di condanne per reati ambientali;
- e) il numero di persone fisiche condannate e sanzionate per reati ambientali;
- f) il numero di persone giuridiche sanzionate per reati ambientali o reati equivalenti;

- g) il numero di procedimenti giudiziari per reati ambientali archiviati;
- h) i tipi e i livelli di sanzioni inflitte per reati ambientali, anche per categorie di reati ambientali ai sensi dell'articolo 3.

giudiziari dall'inizio delle indagini penali sui reati ambientali ***all'emissione ed esecuzione della sentenza;***

- d) il numero di condanne per reati ambientali;
- e) il numero di persone fisiche condannate e sanzionate per reati ambientali;
- f) il numero di persone giuridiche sanzionate per reati ambientali o reati equivalenti ***e se l'autore abbia fatto parte di un gruppo della criminalità organizzata o abbia agito nell'ambito di un tale gruppo;***
- g) il numero di procedimenti giudiziari per reati ambientali archiviati;
- h) i tipi e i livelli di sanzioni inflitte per reati ambientali, anche per categorie di reati ambientali ai sensi dell'articolo 3.

h bis) il numero di casi di reati ambientali transnazionali, disaggregati per paese in cui il reato ambientale è stato commesso;

h ter) i dati relativi ai proventi da reati ambientali che sono stati provvisoriamente sequestrati o congelati e in seguito confiscati;

h quater) informazioni su se il reato ambientale costituisce un reato presupposto per il riciclaggio di denaro;

h quinquies) il numero di vittime, compresi i gruppi di vittime o le comunità locali, disaggregato, tra l'altro, per sesso, età, etnia e paese d'origine;

h sexies) il tipo di impatto sull'ambiente nonché sulle persone e sulle comunità locali.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Tutela penale dell'ambiente e sostituzione della direttiva 2008/99/CE
Riferimenti	COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 27.1.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 24.3.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Caroline Roose 14.3.2022
Esame in commissione	30.8.2022
Approvazione	30.11.2022
Esito della votazione finale	+: 12 -: 10 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Eric Andrieu, Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Antoni Comín i Oliveres, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Janina Ochojska, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alessandra Basso, Marlene Mortler, Caroline Roose
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Virginie Joron, Joachim Kuhs, Aušra Maldeikienė

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

12	+
NI Renew S&D The Left Verts/ALE	Antoni Comín i Oliveres Barry Andrews, Charles Goerens Eric Andrieu, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino Miguel Urbán Crespo Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose
10	-
ID PPE	Alessandra Basso, Virginie Joron, Joachim Kuhs Hildegard Bentele, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé
0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti